

DPI – Criteri di Scelta ed Addestramento

Come orientarsi rispetto ai riferimenti legislativi e normativi.

CLAUDIO GALBIATI

EMEA Regulatory and Standard Development Affairs
Personal Safety Division - 3M ITALIA



Claudio Galbiati



PSD – EMEA Regulatory and Standard
Affairs



Commissione Sicurezza, Sotto-commissione DPI, GL Vie
Respiratorie, Guanti ed Indumenti, DPI ed IoT, Protezione
dell'Udito (coordinator)



TC 205 Maschere per Automedicazione,
TC79 Respiratory Protection



President



Vice-President



President Elect

DPI – un mondo complesso ed estremamente normato

Su cosa ci concentreremo oggi?



Criteri di Scelta



Indicazioni d'uso e Manutenzione



Addestramento



Validazione



DPI – un mondo complesso ed estremamente normato

Su cosa ci concentreremo oggi?



Criteri di Scelta



Indicazioni d'uso e Manutenzione



Addestramento



Validazione



DPI – un mondo complesso ed estremamente normato

Su cosa ci concentreremo oggi?



Criteri di Scelta



Indicazioni d'uso e Manutenzione



Addestramento



Validazione

DPI



Scelta dei DPI

D.Lgs.81/08 - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 76 - Requisiti dei DPI:

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) **essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;**

b) **essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;**

c) **tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;**

d) **poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.**

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono **essere tra loro compatibili** e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Scelta dei DPI

D.Lgs.81/08 - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano **adeguati ai rischi** di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) **valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI,** le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Scelta dei DPI

D.Lgs.81/08 - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

2. Il datore di lavoro, anche **sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante**, individua le **condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso**, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) **caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;**
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, **sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79**, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

Scelta dei DPI

D.Lgs.81/08 - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la **manutenzione**, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;**
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;**
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;**
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;**
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.**

Fondamento delle responsabilità in materia di prevenzione

Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono correlate al potere che si ha in azienda...**più poteri si hanno e maggiore è la responsabilità personale** (*in primis*, quella penale)

I poteri del datore di lavoro sono i più ampi (con conseguente e correlata ampia responsabilità) in quanto egli dispone di tutte la possibilità (anche economiche) per intervenire in funzione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Se tale potere non viene correttamente esercitato si potrebbe argomentare (come farebbe un P.M.) che non è stato ottemperato un obbligo a rilevanza penalistica...e da ciò potrebbe discendere la responsabilità penale del soggetto obbligato (persona fisica) e anche una conseguenziale responsabilità civile di tipo risarcitorio

Si applica, infatti, il principio penalistico (art. 40, secondo capoverso, c.p.) per cui **non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo**

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Il principio della «massima sicurezza tecnologicamente possibile»

L'articolo 2087 c.c. dispone che: *«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*

Per *«particolarità del lavoro»* deve intendersi la conoscenza specifica che l'imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche mediante il supporto di collaboratori esperti, dell'attività lavorativa che vuole intraprendere.

Per *«esperienza»* va intesa, l'attenzione, da parte dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono nell'esercizio dell'attività lavorativa e nel proprio settore merceologico.

Per *««tecnica»»* si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo criteri di prudenza diligenza e perizia, oltre ad adottare inizialmente ogni accorgimento per garantire l'incolumità dei lavoratori, devono anche seguire l'evoluzione tecnico-scientifica del settore, per garantire la sicurezza

Lo «stato dell'arte» della prevenzione

L'articolo 2087 c.c. è una «costante» nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se penalistica

Per la giurisprudenza essa è una «*norma aperta*» ovvero una «*norma di chiusura del sistema infortunistico*», espressione da intendersi nel senso che essa **impone obblighi tecnici al datore di lavoro anche ove manchi una misura preventiva legislativamente individuata** (Cass. Civ. Sez. Lav., 5 febbraio 2014, n. 2626; Cass. Civ. Sez. Lav., 30 luglio 2003, n. 11704; Cass. Civ. Sez. Lav., 22 marzo 2002, n. 4129)

L'azienda deve **tendere a trovare lo “stato dell'arte”** per il problema di salute e sicurezza che abbia individuato per mezzo della valutazione dei rischi

DPI – un mondo complesso ed estremamente normato

Su cosa ci concentreremo oggi?



Criteri di Scelta



Indicazioni d'uso e Manutenzione



Addestramento



Validazione



Scelta dei DPI e responsabilità: 1



Non scegliere bene è come non dare

Se il lavoratore, pur con un comportamento imprudente, si taglia durante una attività in macelleria e non viene tutelato dal guanto in ferro di protezione che è inadeguato (perché qui protegge solo la mano e non l'avambraccio) il datore di lavoro è condannato (Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2015, n. 3266)

Scelta dei DPI e responsabilità: 2



Non differenziare è come non dare

Se il lavoratore addetto alla macellazione si taglia NON utilizzando il previsto guanto metallico di protezione, pur fornito dal datore di lavoro, il datore di lavoro ne risponde se il guanto a disposizione dei lavoratori è uno solo ed è per qualcuno (come nel caso) **troppo grande** (Cass. pen., sez. IV, 17 luglio 2012, n. 28665)

Scelta dei DPI e responsabilità: 3



Non scegliere bene è come non dare

Se il lavoratore perde un occhio per la proiezione di materiali il datore di lavoro può essere condannato perché il tipo di dispositivo fornito si è rivelato inadeguato, non essendo **ADEGUATO** a garantire la protezione laterale ma solo quella da proiezione frontale di materiali (Cass., 26 marzo 2012, n. 4808).

Scelta dei DPI e responsabilità: 4



Selezione del DPI adeguato

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2024, n. 8293 – Ustioni in fonderia. Mancanza di una tuta ignifuga e di una coperta antifiamma. Responsabilità del Direttore Ambiente e Sicurezza, datore di lavoro di fatto.

Il giudice ha ritenuto quindi che le lesioni patite dalla parte offesa fossero dipese dal **mancato uso di un dispositivo di protezione che coprisse tutto il corpo**, bensì un semplice grembiule che ne proteggeva solo la parte anteriore

Scelta dei DPI e responsabilità: 5



Mancato addestramento specifico

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2022, n. 46971 – Infortunio con la pressa: carenza di manutenzione del quadro comandi e mancanza di formazione specifica dei dipendenti.

Il giudice di primo grado riteneva pienamente provata la responsabilità dell'imputato (datore di lavoro) essendo l'infortunio conseguente ad omissioni rilevanti sotto il profilo della carenza di formazione specifica del lavoratore (essendo stato l'infortunato destinato ad una mansione diversa dalla propria per la quale non era stato addestrato).

Scelta dei DPI e responsabilità: 6

Mancata Manutenzione

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2022, n. 45135 – Rottura delle catene di sollevamento della piattaforma elevabile. Omessa manutenzione e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP che non svolge i propri compiti consultivi.

La Corte territoriale osserva che il **RSPP non svolse i propri compiti consultivi** in modo corretto perché non segnalò al datore di lavoro la necessità di una attenta **manutenzione** e perciò lo ritiene responsabile dell'evento. Individua, inoltre, la regola di prevenzione violata nella carenza di una adeguata manutenzione periodica.

Scelta dei DPI

D.Lgs.81/08 - CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto **dell'ALLEGATO VIII**, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
 - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;**
 - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

- 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, **aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti***

ALLEGATO VIII

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

Maschere respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione **maschere respiratorie o altri dispositivi idonei**, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori

ALLEGATO VIII

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

<p>Solidi (polveri, fumi, fibre e nanomateriali)</p>	<p>Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Demolizione - Brillamenti - Carteggiatura e levigatura di superfici - Lavori in presenza di amianto - Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle - Saldatura - Lavori da spazzacamino - Lavori sui rivestimenti di forni e siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri - Lavori in prossimità di colate nelle siviere qualora sia prevedibile che si sprigionino fumi di metalli pesanti - Lavori in zone di caricamento di altoforni 	<ul style="list-style-type: none"> - Edilizia - Opere di genio civile - Cantieristica navale - Lavori minerari - Industrie siderurgiche - Industrie metallurgiche e del legno - Industria automobilistica - Lavori di intaglio su pietra - Industria farmaceutica - Servizi sanitari - Preparazione di citostatici
	<p>Mani Guanti di protezione dai rischi chimici e creme protettive quali protezioni supplementari/accessorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori in presenza di amianto - Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle 	<ul style="list-style-type: none"> - Edilizia - Opere di genio civile - Cantieristica navale - Manutenzione di impianti industriali
	<p>Corpo intero Indumenti di protezione dalle particelle solide</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Demolizione - Lavori in presenza di amianto - Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle - Lavori da spazzacamino - Preparazione di prodotti fitosanitari 	<ul style="list-style-type: none"> - Edilizia - Opere di genio civile - Cantieristica navale - Manutenzione di impianti industriali - Agricoltura
	<p>Occhi Occhiali, maschere e schermi facciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavorazione del legno - Lavori stradali 	<ul style="list-style-type: none"> - Industria mineraria - Industrie metallurgiche e del legno - Opere di genio civile

ALLEGATO VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

4. INDICAZIONI NON ESAURIENTI PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE		
RISCHI DA CUI PROTEGGERE		
Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Sostanze pericolose nell'aria inalata	Inquinanti in forma particellare (polveri, fumi, aerosol)	Filtro antipolvere di efficienza appropriata (classe del filtro), in relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, e allo spettro granulometrico delle particelle. Prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di particelle liquide (goccioline)
	Inquinanti in forma di gas e vapori	Selezione dell'adatto tipo di filtro antigas e dell'appropriata classe del filtro in relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, alla durata di impiego prevista ed al tipo di lavoro
	Inquinanti in forma sia particellare che gassosa	Selezione dell'adatto tipo di filtro combinato secondo gli stessi criteri indicati per i filtri antipolvere e per i filtri antigas

ADEGUATEZZA

ALLEGATO VIII INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

4. INDICAZIONI NON ESAURIENTI PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)		
Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	-Comfort inadeguato:	-Progetto ergonomico:
	-dimensioni	-adattabilità
	-massa	-massa ridotta, buona distribuzione del peso
	-alimentazione	-ridotta interferenza con i movimenti del capo
	-resistenza respiratoria	-resistenza respiratoria e sovrappressione nella zona respiratoria
	-microclima nel facciale	-dispositivi con valvole, ventilazione
	-utilizzo	-maneggevolezza/ utilizzo semplice
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione e disinfezione
	Scarsa tenuta (perdite)	Adattamento a tenuta al viso; tenuta del dispositivo
	Accumulo di CO ₂ nell'aria inalata	Dispositivi con valvole, ventilati o con assorbitori di CO ₂
	Contatto con fiamme, scintille, proiezioni di metallo fuso	Uso di materiali non infiammabili
	Riduzione del campo visivo	Adeguatezza campo visivo
	Contaminazione	Resistenza, facilità alla decontaminazione
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza del dispositivo alle condizioni di uso industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

ADEGUATEZZA – IDONEITA'



ALLEGATO VIII

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

4. INDICAZIONI NON ESAURIENTI PER LA VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)		
Rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> -Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> -osservanza delle istruzioni del fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -osservanza delle limitazioni di impiego e della durata di utilizzo; in caso di concentrazioni troppo elevate o di carenza di ossigeno, impiego di dispositivi isolanti invece di dispositivi filtranti -Scelta di dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore (possibilità di sostituzione)
	Uso non corretto del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> -Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio <ul style="list-style-type: none"> -osservanza delle informazioni e istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante, dalle organizzazioni per la sicurezza e dai laboratori di prova
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	<ul style="list-style-type: none"> -Mantenimento del dispositivo in buono stato <ul style="list-style-type: none"> -controlli regolari -osservanza dei periodi massimi di utilizzo -sostituzione a tempo debito -osservanza delle istruzioni di sicurezza del fabbricante

DPI - cosa è cambiato con le modifiche introdotte al DLgs.81/08 – indicazioni per addestramento, scelta ed uso



Affronteremo l'analisi delle sono le importanti modifiche alla disciplina della Sicurezza sul Lavoro ed in particolare per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), introdotte dal DL 21 ottobre 2021, n. 146 (coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante «**Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**»), in particolare la relazione analizzerà quali sono le novità e gli obblighi più precisi per l'addestramento ed i nuovi criteri di scelta ed uso dei DPI delle vie respiratorie e dell'udito.



decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Art. 13. Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (DPI)

e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: «1° giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti»;

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

[...]

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno, **aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti**

Decreto 2/05/2001



Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;

b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;

[...]

Art. 2.

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Art. 3. 1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.



Tiriamo le somme

DM 2/05/2001 +DLgs 81/08 Art.79 c.2-bis = ?


Svolgimento:

Art. 1.

1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

a) alla **protezione dell'udito**, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;

b) alla **protezione delle vie respiratorie**, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;



Art.79 c.2-bisaggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti

=

Criteri approvati {
UNI 11719:2018
EN 458: 2016

DPI – un mondo complesso ed estremamente normato

Su cosa ci concentreremo oggi?



Criteri di Scelta



Indicazioni d'uso e Manutenzione



Addestramento



Validazione

DPI





decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Art. 13. Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (Formazione, Informazione ed Addestramento Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

5. L'**addestramento** viene effettuato **da persona esperta e sul luogo di lavoro**.

L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «**L'addestramento consiste nella prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, **anche di protezione individuale**; **l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza**. Gli interventi di addestramento effettuati **devono essere tracciati in apposito registro** anche informatizzato»;




Addestramento

Quali contenuti e quali competenze?

COMPETENZE:

D.Lgs.81/08 Art.37 [...] *l'addestramento viene effettuato da persone esperte sul luogo di lavoro.*
[...]

CONTENUTI:



Descrizione del
rischio per la
salute

Conseguenze
sulla salute

Criteria di Scelta
/Caratteristiche
del DPI

Prova pratica e
verifica



ADDESTRAMENTO

CEN/TR 15419:2017

Formazione:

Il corso deve contenere i seguenti argomenti e tenuto da persona competente (fabbricante o persona formata dal fabbricante):

1. **Informazione generale:**
 - Valutazione del rischio
 - Limitazioni degli indumenti per rischio chimico
 - Limitazioni imposte dall'uso degli indumenti di protezione
 - Gestione e cura
2. **Formazione all'uso:**
 - Verifiche pre-uso
 - Indossamento corretto
 - Verifica dell'uso corretto
 - Attività in caso di emergenza
3. **Formazione sulla cura e manutenzione:**
 - Decontaminazione e pulizia
 - Manutenzione e riparazione (per CPC riutilizzabili)
 - Registrazione delle attività
 - Conservazione
 - Lettura della nota informativa

Grazie!